

STATUTO

**ENERLAV SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA TOMMASO BRUNO
STOPPA 3

Numero REA: TE - 213795

Codice fiscale: 02180160679

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O della società cooperativa "ENERLAV Società Cooperativa Sociale a r.l."	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita una Società Cooperativa denominata "ENERLAV Società Cooperativa Sociale a r.l.", in breve "ENERLAV soc. coop. a r.l."	
	Articolo 2 (Norme applicabili)	
	2.1 Alla Cooperativa - per quanto non previsto dal titolo VI, libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-razione - si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata e relative modifiche e inte-grazioni. Qualora vengano meno i presupposti per l'applicazio-ne delle norme sulle società a responsabilità limitata, l'Organo amministrativo senza indugi, dovrà convocare l'Assem-blea per adeguare lo Statuto alle norme inderogabili sulle so-cietà per azioni.	
	2.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2520 Codice ci-vile, alla Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali previste per le cooperative sociali, le norme relative al set-tore in cui la stessa in concreto andrà ad operare e, in quan-to vigenti e compatibili con la sua struttura e le sue finali-tà, le disposizioni relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, all'impresa sociale e agli enti del terzo settore, e loro successive modificazioni e integrazioni.	
	Articolo 3 (Sede)	
	3.1 La Cooperativa ha sede legale nel comune di Teramo (TE), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita pres-so il Registro delle Imprese competente per territorio.	
	3.2 L'Organo amministrativo può istituire, trasferire e sop-primere, in Italia e all'estero, unità locali, succursali, agenzie, uffici e filiali anche in altre località nonché di-sporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	3.3 Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché l'istituzione, la modifica e la cessazione di sedi secondarie.	
	Articolo 4 (Durata)	
	4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2057 (duemilacinquantasette), in ogni caso sino allo spirare del termine per l'approvazione del relativo bilancio, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-ci da assumersi nelle forme di legge anche prima della data di scadenza. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Articolo 5 (Scopo)	
	5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-ni.	

	5.2 Per il miglior perseguimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa intende altresì collaborare - sulla base di rapporti più o meno stabili - con altre cooperative, imprese sociali, ETS ed enti pubblici competenti per territorio.	
	5.3 La Cooperativa potrà operare anche con i terzi.	
	Articolo 6 (Oggetto sociale)	
	6.1 Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.5 del presente Statuto, nonché i requisiti dei soci come di seguito specificati, la Cooperativa, ha per oggetto la gestione e lo svolgimento - sia in forma stabile sia temporanea, tanto in	
	maniera diretta quanto in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati - delle attività diverse di cui all'art. 1,	
	comma 1, lettera b) della legge 381/1991 e ss.mm.ii., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, molto	
	svantaggiate, disabili, beneficiarie di protezione internazionale e senza fissa dimora e, tra queste, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	1. Studio, ricerche e applicazione di sorgenti energetiche alternative ed eco-compatibili;	
	2. Lavori di impiantistica in generale;	
	3. Lavori edili in generale;	
	4. Commercio, al minuto, all'ingrosso e/o tramite e-commerce, con o senza magazzino, di qualsiasi tipologia di merce e senza limiti territoriali;	
	5. Progettazione e/o realizzazione di hardware;	
	6. Attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;	
	7. Sviluppo, produzione e vendita Software;	
	8. Consulenza nel settore delle tecnologie e dell'informatica;	
	9. Consulenza e gestione di archivi digitalizzati e servizi di Data-Entry;	
	10. Consulenze informatiche, imprenditoriali, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;	
	11. Ideazione e conduzione di campagne di marketing, pubbliche relazioni ed altri servizi pubblicitari;	
	12. Realizzazione di campagne pubblicitarie, multimediali ed informative tramite giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione;	
	13. Edizioni multimediali;	
	14. Servizi vari in favore di Enti Pubblici e Privati;	
	15. Gestione di luoghi e strutture di interesse sociale, culturale o monumentale, ivi incluse le biblioteche, le pinacoteche, i musei, i cine-teatri, i centri polifunzionali, ecc.;	
	16. Guardiania e gestione di parchi, riserve, oasi faunistiche, centri di educazione ambientale e per la sostenibilità;	
	17. Gestione di strutture turistico-ricettive, sportive e per il tempo libero in generale;	
	18. Servizi di Informazione, Accoglienza e Promozione turistica;	
	19. Refezione scolastica e ristorazione collettiva in genera-	

	le;	
	20. Gestione di strutture ricettive, bar, ristoranti, enote- che, chioschi, punti ristoro e <i>catering</i> ;	
	21. Organizzazione e gestione di manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali;	
	22. Realizzazione e gestione di botteghe e laboratori artigia- ni con annessa vendita;	
	23. Attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di pro- dotti tipici, biologici, etici, etnici e solidali, con possi- bilità di consegna a domicilio e senza limiti territoriali;	
	24. Erogazione di servizi a supporto della creazione e gestio- ne di imprese;	
	25. Manutenzione e pulizia del verde pubblico e privato;	
	26. Gestione e custodia di parcheggi e di aree sosta;	
	27. Servizi di pubbliche affissioni e volantinaggio;	
	28. Manutenzione di impianti, strutture ed edifici pubblici e privati;	
	29. Servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione;	
	30. Raccolta RSU, anche con il metodo "porta a porta", tra- sporto, deposito, riciclo e compostaggio, previo conseguimento delle autorizzazioni necessarie.	
	31. Attività di intermediazione.	
	6.2 La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni con- trattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ne- cessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario; l'assunzione di partici- pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	6.3 Per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o ed il potenziamento aziendale.	
	6.4 Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di rispar- mio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conse- guimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti di- sposizioni di legge in materia.	
	6.5. La Cooperativa potrà inoltre:	
	- partecipare ad enti economici, consortili e di garanzia di- retti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- aderire, previa deliberazione dell'Organo amministrativo, ad una delle Associazioni riconosciute di rappresentanza, assi- stenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle articolazioni di categoria o	

	di settore, nonché a consorzi, ad altri enti e società;	
	- richiedere, ottenere e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito anche a favore dei propri soci o di Società partecipate, purché detta attività sia finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale, sia esercitata in via non prevalente e nell'osservanza dei limiti previsti dalle leggi speciali in materia;	
	- stipulare contratti di rete, di associazione e raggruppamento di imprese o per la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.	
	Articolo 7 (Soci)	
	7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	7.2 Possono essere ammessi come soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci operatori:	
	- soci lavoratori (persone fisiche che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano comunque concorrere, con il proprio lavoro, al raggiungimento dello scopo sociale ivi incluse le persone che, in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, sono da considerarsi svantaggiate, molto svantaggiate, disabili, beneficiarie di protezione internazionale e senza fissa dimora e che - in ragione della natura o della gravità del loro handicap o svantaggio - non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali);	
	2) soci volontari, che intendono prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge;	
	3) soci di categoria speciale (di cui al successivo articolo 8);	
	4) soci sovventori (di cui al successivo articolo 9);	
	7.3 Possono essere altresì ammessi i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, associazioni aventi o meno personalità giuridica, enti in genere, anche di diritto pubblico) nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative o che abbiano interesse o siano comunque in grado, per attitudine e/o specializzazione, di concorrere al conseguimento dello scopo sociale così come definito nel presente Statuto.	
	7.4 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	

	indicate.	
	7.5 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile.	
	7.6 In nessun caso possono essere ammesse persone giuridiche pubbliche o private se il numero dei soci della Cooperativa è inferiore ad 8 (otto).	
	7.7. Salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo, non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipino a società che perseguono identici scopi sociali o si trovino, per l'attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa o, ancora, professino idee chiaramente contrastanti con i principi e le finalità della stessa.	
	7.8 A norma della legge n. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, i soci lavoratori di cui al precedente punto n. 1:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità effettive di lavoro e professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, stabilendo con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, nelle forme che saranno disciplinate dall'Assemblea con apposito Regolamento.	
	7.9 I soci lavoratori, tenuto conto del tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con i principi e le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	7.10 A norma della legge n. 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il numero dei soci volontari di cui al precedente punto n. 2) non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	7.11 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora ritenuto utile o necessario, la Cooperativa potrà assicurare i soci volontari anche per la responsabilità civile	

	verso terzi.	
	7.12 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei soci o, in alternativa, secondo la modalità di rimborso "semplificata" - in relazione alle attività, le tipologie di spese e nei limiti individuati da apposito Regolamento - così come previsto dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017 e dalla Nota del Ministero del Lavoro n. 10979 del 22 ottobre 2020 su concorde avviso della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi - Divisione V del Ministero dello Sviluppo Economico.	
	Articolo 8 (Categoria speciale di soci)	
	8.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	8.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa ovvero alla loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	8.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni. Con la medesima delibera di ammissione l'Organo amministrativo stabilisce l'ammontare della quota che il socio ammesso alla categoria speciale deve versare.	
	8.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, inoltre:	
	- non possono rappresentare altri soci;	
	- non possono essere nominati Amministratori;	
	- non godono dei diritti di cui agli artt. 2476, comma 2 del codice civile.	
	Essi sono comunque ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	8.5 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.16 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	8.6 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri conseguenti all'inserimento nell'impresa o alla formazione;	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed agli ulteriori momenti di aggregazione previsti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi richiesti o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento stabile nell'impresa.	
	8.7 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.	
	8.8. Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, 120 (centoventi) giorni prima della scadenza, del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo, che verificherà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni. La deliberazione di ammissione sarà comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	8.9 In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di non ammissione alla categoria dei soci cooperatori e, conseguentemente, la sua decadenza dalla compagine sociale.	
	Articolo 9 (Soci sovventori)	
	9.1 Possono essere ammessi soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	9.2 Ai soci sovventori non si applicano né i requisiti di ammissione né le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	9.3 I conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, sono rappresentati da quote trasferibili di valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.	
	9.4 Le partecipazioni dei soci sovventori possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa comunicazione all'Organo amministrativo, contenente gli elementi identificativi della cessione.	
	9.5 L'Organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà indicare al socio un'altra persona alla quale dovranno essere cedute le quote. In caso di mancata indicazione da parte dell'Organo amministrativo, il socio sovventore potrà vendere a chiunque.	
	9.6 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	

	essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea, nella quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse, sulla base di quanto proposto dall'Organo amministrativo;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento, scaduto il quale vi è il diritto di recesso per i soci sovventori;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote dei sovventori, nel limite fissato dalle leggi vigenti;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	9.7 I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	9.8 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	9.9 I soci sovventori possono essere nominati Amministratori anche se la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.	
	Articolo 10 (Domanda di ammissione)	
	10.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; indirizzo di posta elettronica; titolo di studio; attestati professionali; <i>curriculum vitae</i> ;	
	b) l'indicazione dei requisiti posseduti e il tipo di attività svolta;	
	c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere il cui valore non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.	
	10.2 Se trattasi di associazioni, enti o società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), relativa-	

10 di 30

	soci.	
	10.11 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci.	
	10.12 La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.	
	10.13 Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni avranno effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa.	
	Articolo 11 (Quote)	
	11.1 La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) c.u.	
	11.2 Il versamento del capitale sociale sottoscritto deve farsi in denaro entro il termine assegnato dall'Organo amministrativo in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In caso di pagamento dilazionato, e in relazione alla dilazione concessa, l'Organo amministrativo può porre a carico del socio il pagamento degli interessi in misura non superiore al tasso legale tempo per tempo vigente.	
	11.3 L'Organo amministrativo, con deliberazione a valere per ogni esercizio sociale, può porre a carico dei nuovi soci una tassa di ammissione a titolo di concorso nelle spese istruttoria delle domande.	
	11.4 Oltre all'importo della quota, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Attesa la funzione esclusivamente mutualistica del sovrapprezzo, l'Assemblea potrà adottare criteri di determinazione che escludano i contributi pubblici e le altre elargizioni, ed in generale le riserve non costituite con l'accantonamento degli utili prodotti dalle attività economiche della Cooperativa.	
	11.5 Il socio che non esegue, in tutto o in parte, i versamenti prescritti dal presente articolo entro i termini assegnatigli può, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, essere escluso dalla Cooperativa. Le eventuali somme già versate sono trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla riserva legale con delibera dell'Organo amministrativo.	
	11.6 Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto in Assemblea e non può essere nominato Amministratore della Cooperativa.	
	11.7 L'Organo amministrativo potrà ammettere, se ritenuti utili e congrui con riferimento all'oggetto sociale e alla situazione patrimoniale della Società, conferimenti di beni in natura o di crediti.	
	Articolo 12 (Vincoli sulle quote)	

	12.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa. Esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	12.2 Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla partecipazione del medesimo.	
	Articolo 13 (Diritti dei soci)	
	13.1 I soci che non partecipano all'amministrazione della Cooperativa hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i Libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione potendone ottenere estratti a proprie spese, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni o alle attività della Cooperativa o si tratti di accedere a documenti riguardanti la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese, Enti e Associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari.	
	13.2 Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione è esercitabile fino a quando la Cooperativa ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali i soci chiedono di accedere.	
	13.3 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei Libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne motivata richiesta scritta all'Organo Amministrativo, con un preavviso pari ad almeno 10 (dieci) giorni lavorativi. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.	
	13.4 L'Organo amministrativo, valutata la fondatezza e la congruità delle motivazioni poste a base della richiesta, che non dovrà essere in ogni caso preordinata ad un controllo generalizzato, determinerà la data d'inizio della consultazione che potrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento.	
	13.5 Nei casi consentiti, la consultazione potrà svolgersi esclusivamente durante l'orario di lavoro della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	13.6 I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci appartenenti alla categoria speciale né ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	Articolo 14 (Obblighi dei soci)	
	14.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, tutti i soci sono obbligati:	

	a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritta;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo amministrativo;	
	- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea;	
	c) a partecipare attivamente alle attività sociali secondo le necessità della Cooperativa ed in conformità agli accordi relativi ai singoli rapporti mutualistici instaurati;	
	d) a non esercitare, sia nell'interesse proprio che di terzi, attività contrastanti con quelle svolte dalla Cooperativa.	
	14.2 è fatto divieto ai soci lavoratori di prestare attività lavorativa e/o di aderire a cooperative, enti e società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di collaborare con terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	14.3 Spetta all'Organo amministrativo vigilare sul rispetto degli obblighi contemplati dal presente articolo.	
	Articolo 15 (Perdita della qualità di Socio)	
	15.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, assoggettamento a liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento o assoggettamento a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale, se il socio è diverso dalla persona fisica.	
	Art. 16 (Recesso)	
	16.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che - a seconda dei casi - cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa, che non ritenga più di provvedere al finanziamento e/o allo sviluppo dell'attività della stessa;	
	c) che non sia più in grado, per inidoneità, impossibilità o causa sopravvenuta, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, documentando tale incapacità.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	16.2 L'istanza di recesso dev'essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	16.3 Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	16.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	

14 di 30

	di volontariato;	
	l) venga dichiarato interdetto, inabilitato o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stato condannato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;	
	m) sia assoggettato a liquidazione giudiziale o sottoposto ad altre procedure concorsuali.	
	17.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Assemblea, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza. L'Assemblea deciderà, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. E' fatto comunque salvo il diritto del socio di agire giudizialmente.	
	17.3 L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data di ricevimento della sua comunicazione e deve essere immediatamente annotata sul Libro dei soci. Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione dell'Organo amministrativo, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della Cooperativa.	
	Articolo 18 (Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione)	
	18.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente ed integralmente versato ed eventualmente rivalutato.	
	18.2 La liquidazione della partecipazione sociale è fatta al suo valore nominale se l'effettiva consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo lo consente, altrimenti al minor valore risultante dal bilancio stesso. E' fatto sempre salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito vantato nei confronti del socio.	
	18.3 Il pagamento deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	18.4 E' in ogni caso esclusa la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione che il socio abbia pagato all'atto della sua ammissione.	
	Articolo 19 (Morte del socio persona fisica e scioglimento del socio diverso dalla persona fisica)	
	19.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata dal loro dante causa nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo non riconoscendosi ad essi il diritto a subentrare nella partecipazione del socio defunto.	

	19.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, entro 1 (uno) anno dalla data del decesso del <i>de cuius</i> , unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione stabilita con delibera dell'Organo amministrativo dalla quale risulterà il decesso e gli aventi diritto.	
	19.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro e non oltre un anno dalla data del decesso del <i>de cuius</i> , dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	19.4 Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Cooperativa a uno dei coeredi spiegano efficacia nei confronti di tutti.	
	19.5 In caso di scioglimento del socio diverso dalla persona fisica - sia esso volontario, coatto o giudiziale - il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti a termine del presente Statuto e nell'interesse delle operazioni di liquidazione. Diversamente spetterà al socio in scioglimento il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutate nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.	
	Articolo 20 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)	
	20.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, degli eredi del socio deceduto o del socio diverso dalla persona fisica che sia stato sciolto e posto in liquidazione, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (uno) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	20.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	20.3 I soci esclusi per uno dei motivi indicati nelle lettere b), c), d), e), g) dell'articolo 17, non hanno diritto al rimborso delle quote versate le quali vengono trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla Riserva legale, fermo restando il diritto della Cooperativa ad ottenere dal socio escluso il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.	
	20.4 La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243, comma 1 del codice civile.	
	Articolo 21 (Responsabilità dei soci cessati)	
	21.1 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto, eventualmente aumentati degli utili o ristorni imputati a capitale.	

21.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Articolo 22 (Patrimonio sociale)

22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dai conferimenti dei soci imputabili a capitale, nonché dagli eventuali conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

3) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge anche alimentato da eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

22.3 Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o per Statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 23 (Esercizio sociale e Bilancio)

23.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione dei progetti di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, che dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

23.3 L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà denunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

23.4 Le motivazioni del prolungamento del termine dovranno al-

	tresi essere illustrate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio ovvero in calce allo stato patrimoniale. 23.5 Nella redazione del bilancio di esercizio e, comunque, all'interno della nota integrativa ovvero in calce allo stato patrimoniale, devono essere riportati: - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; - i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, anche ai fini del calcolo degli eventuali ristorni; - le motivazioni dell'eventuale ricorso a soggetti estranei alla platea sociale per l'espletamento dell'attività caratteristica, nonché l'incidenza dei relativi costi; - le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; - le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al recesso e all'esclusione dei soci; - i dati relativi alla sussistenza, alla consistenza, all'impiego e all'andamento dell'eventuale prestito sociale raccolto presso i soci. 23.6 L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) o nella diversa percentuale stabilita dalla legge; b) ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni ovvero alla pertinente entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 3% (tre per cento) o nella diversa percentuale stabilita dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni; d) a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal successivo articolo 24; e) ad eventuali dividendi a soci cooperatori e sovventori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. 23.8 La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Articolo 24 (Ristorni) 24.1 L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, può riconoscere ristorni ai soci. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività svolta con e/o a favore dei soci, né essere superiore al limite massimo stabi-	

		lito dalla legge.
		24.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il singolo socio tenuto conto dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:
		- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
		- qualifica o professionalità;
		- compensi erogati;
		- tempo di permanenza nella Cooperativa.
		24.3 In favore dei soci lavoratori potranno essere deliberati dall'Assemblea ed erogati trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci, mediante:
		- integrazioni delle retribuzioni medesime;
		- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.
		24.4 Allo stesso modo l'Assemblea può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli Amministratori nel conto economico.
		24.5 In ogni caso, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente.
		Articolo 25 (Organi sociali)
		25.1 Gli Organi sociali sono:
		a) l'Assemblea dei soci;
		b) il Consiglio di Amministrazione;
		c) l'Organo di controllo, se e quando nominato.
		Articolo 26 (Assemblea dei soci)
		26.1 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
		26.2 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
		26.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
		- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché la decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
		- la determinazione del numero degli Amministratori, provvedendo alle relative nomine e revoche ed eventualmente alla de-

	terminazione dei relativi compensi; - la nomina, obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, dell'Organo di controllo (eventualmente anche con l'attribuzione della funzione di cui all'art. 2409-bis del codice civile) o del Revisore legale, determinandone la misura del relativo compenso e deliberandone altresì l'eventuale sostituzione e revoca; - l'approvazione dei Regolamenti interni predisposti dagli Amministratori; - le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 codice civile;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo;	
	- le deliberazioni sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo amministrativo, nonché sulle decisioni di esclusione ove gli sia formalmente richiesto;	
	- la costituzione di riserve e fondi necessari per il conseguimento dello scopo sociale alimentati dai contributi dei soci e/o di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;	
	- la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo da richiedere ai nuovi soci;	
	- le decisioni su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.	
	26.4 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito dello stesso Comune, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, da spedirsi o consegnarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata trascorsa almeno un'ora dalla prima. In caso di necessità o di urgenza il suddetto termine di convocazione può essere ridotto fino alla metà.	
	26.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	26.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto.	

	In seconda convocazione:	
	- l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;	
	- l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando intervengono personalmente o per delega almeno un terzo dei soci aventi diritto.	
	26.7 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	26.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale.	
	26.9 Il verbale dovrà indicare la data dell'adunanza e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; dovrà altresì indicare il risultato delle votazioni e consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti, sempre ch�� l'Assemblea non abbia precedentemente deliberato di procedere a scrutinio segreto nelle ipotesi in cui ci�� sia consentito e possibile. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di motivare il proprio dissenso o la propria astensione. Nel verbale devono essere inoltre riassunte, su richiesta dei soci, le mozioni e le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.	
	26.10 Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	26.11 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti nei confronti della Cooperativa.	
	26.12 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci diversi dalle persone fisiche �� possibile attribuire pi�� voti, ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri in conformit�� con i criteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	26.13 I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolt�� di farsi rappresentare, mediante delega scritta da acquisirsi agli atti della Cooperativa, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa o di Societ�� alla stessa comunque collegate.	
	26.14 Ai soci appartenenti alla categoria speciale non �� consentito rappresentare altri soci, neppure della medesima categoria.	
	26.15 I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto da acquisirsi agli atti. La	

	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.	
	26.16 Se il socio ha conferito la delega ad un socio persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea.	
	26.17 Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.	
	26.18 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	26.19 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione, se non diversamente stabilito da apposito Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.	
	26.20 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 27 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)	
	27.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	27.2 Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario verbalizzante, anche non socio e, occorrendo, di uno o più scrutatori scelti tra i soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	27.3 Il Presidente dell'Assemblea provvede altresì a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dei lavori e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	27.4 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori assembleare anche persone estranee alla compagine, purché la mag-	

gioranza dei soci presenti o altrimenti rappresentati presti il proprio assenso al momento dell'apertura dei lavori.

Articolo 28 (Organo Amministrativo)

28.1 La Cooperativa è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

28.2 L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché almeno 2/3 (due terzi) degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche. Almeno un amministratore deve essere scelto tra le persone indicate dai soci diversi dalle persone fisiche iscritti nella categoria utenti o fruitori, ove presenti.

28.3 Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono automaticamente, i soci che rivestono incarichi in altri enti e società che svolgano attività uguale o affine o, comunque, in concorrenza con quella Cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, nonché coloro i quali rivestano cariche istituzionali in Amministrazioni, Enti pubblici, partiti e movimenti politici.

28.4 Parimenti non possono essere nominati e se nominati decadono, gli interdetti, gli inabilitati, coloro i quali sono stati assoggettati a liquidazione giudiziale o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

28.5 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglierà fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Ai predetti fini, se gli Amministratori neo-eletti non riescano, per qualunque motivo, a riunirsi in auto-convocazione a margine dell'Assemblea che li ha nominati, alla convocazione della riunione di insediamento del Consiglio provvederà, con le modalità di cui al successivo articolo 30, l'Amministratore eletto con il maggior numero di voti o, in mancanza, l'Amministratore nominato più anziano d'età.

28.6 Salvo diversa disposizione legislativa, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

28.7 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato ricostituito.

Articolo 29 (Poteri di gestione)

29.1 Gli Amministratori sono investiti collegialmente dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

	29.2 Spetta, in particolare, agli Amministratori:	
	- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;	
	- deliberare la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;	
	- istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano;	
	- proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale nel territorio italiano;	
	- disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;	
	- deliberare sulle domande di ammissione nonché sulle istanze di recesso dei soci;	
	- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate;	
	- predisporre i Regolamenti da portare all'approvazione dell'Assemblea;	
	- deliberare in merito alla gestione dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;	
	- deliberare, per ogni esercizio sociale, l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 da parte di tutti i soci;	
	- mettere in mora i soci inadempienti;	
	- nominare, all'occorrenza, rappresentanti della Cooperativa in seno agli organi sociali delle partecipate, collegate e controllate, degli Enti o delle Associazioni alle quali la Cooperativa aderisca;	
	- assumere, sospendere o licenziare Direttori, dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni e stabilendo il trattamento normativo ed economico ad essi spettante;	
	- deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico;	
	- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali.	
	29.3 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei	

	componenti l'organo collegiale, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	29.4 Gli Amministratori delegati devono riferire, almeno ogni 90 (novanta) giorni, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società cooperativa consor- tile o da eventuali sue controllate.	
	Articolo 30 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione e Deliberazioni)	
	30.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei suoi membri.	
	30.2 La convocazione viene fatta con avviso trasmesso a mezzo PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto per ricevu- ta da ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, il luo- go, la data e l'ora della convocazione da spedirsi o conse- gnarsi non meno di 4 (quattro) giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, con almeno 24 (ventiquattro) ore di antici- po.	
	30.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di controllo eventualmente nominato.	
	30.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	30.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presie- dute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore desi- gnato dagli intervenuti.	
	30.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.	
	30.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.	
	30.8 Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Ammini- stratori ed all'Organo di controllo eventualmente nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una data operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se trattasi di un Amministra- tore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Ammini- strazione.	
	Articolo 31 (Cessazione e sostituzione degli Amministratori)	
	31.1 Sono cause di cessazione degli Amministratori:	
	- la revoca;	
	- la rinuncia;	

		- la decadenza (determinata dal venir meno dei requisiti di cui al precedente art.28);
		- la morte;
		- l'assenza ingiustificata a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio.
		31.2 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori e salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei soci, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
		31.3 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti.
		31.4 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari.
		Articolo 32 (Compensi agli Amministratori)
		32.1 Agli Amministratori può essere riconosciuto dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, un compenso per l'attività svolta e/o il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
		32.2 Spetta invece al Consiglio determinare il compenso eventualmente da riconoscersi a singoli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi - con esclusione della mera legale rappresentanza - sentito il parere dell'Organo di controllo ove presente.
		Articolo 33 (Rappresentanza)
		33.1 La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
		33.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eventualmente designato.
		33.3 La rappresentanza spetta inoltre ai Direttori, agli Istitutori, ai Procuratori nonché ai singoli Amministratori eventualmente delegati nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
		Articolo 34 (Organo di Controllo o Revisore legale dei conti)
		34.1 L'Organo di controllo può essere nominato facoltativamente.
		34.2 La nomina dell'Organo di controllo è invece obbligatoria

	nei casi previsti dalla legge.	
	34.3 L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo avente i requisiti di cui agli artt.li 2397, comma 2, e 2399 del codice civile e resta in carica per tre esercizi.	
	Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.	
	34.4 L'Organo di controllo, se e quando nominato, esercita inoltre il monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.	
	34.5 In luogo dell'Organo di controllo può essere tuttavia nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro; si applicano in questo caso le previsioni del D.lgs. 39/2010 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Articolo 35 (Scioglimento)	
	35.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	35.2 Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne danno notizia presso il Registro delle Imprese e convocano l'Assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, su:	
	a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	35.3 La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta in via volontaria e anticipata con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le forme e con le maggioranze previste dall'art. 2480 del codice civile.	
	35.4 La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.	

	Articolo 36 (Devoluzione del patrimonio)	
	36.1 In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa il patrimonio sociale sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai sovventori, eventualmente rivalutati, e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- a rimborso delle quote interamente versate dai soci, eventualmente rivalutate, e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall'articolo 11, comma 5, della Legge 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni ovvero alla pertinente entrata del bilancio dello Stato.	
	Articolo 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	37.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione ovvero alla pertinente entrata del bilancio dello Stato, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	37.2 In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	*_*_*	
	Articolo 9	
	Il primo esercizio sociale terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) .	
	Articolo 10	
	I componenti danno mandato al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione o se impossibilitato, ad un componente dell'organo amministrativo come sopra nominato, di versare sul conto della società le somme di cui sopra e di compiere gli adempimenti e le formalità per l'iscrizione nel registro delle imprese competente, nella sezione cooperative, con facoltà di	

29 di 30

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Esente da imposta di bollo.
Teramo, 6 settembre 2024